

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 21 GIUGNO 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di martedì ventuno del mese di giugno, alle ore 11.07 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | <i>Presidente</i> | 7) LOMBARDI ROBERTA | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA | “ |
| 3) ALESSANDRI MAURO | <i>Assessore</i> | 9) ORNELI PAOLO | “ |
| 4) CORRADO VALENTINA | “ | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA | “ |
| 5) D'AMATO ALESSIO | “ | 11) VALERIANI MASSIMILIANO | “ |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO | “ | | |

Sono presenti: *gli Assessori Di Berardino, Lombardi, Orneli e Valeriani.*

Sono collegati in videoconferenza: *il Vice Presidente e l'Assessore Onorati.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Alessandri, Corrado, D'Amato e Troncarelli.*

Partecipa la sottoscritta Vice Segretario della Giunta dottoressa Stefania Ruffo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 471

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2007, n. 652 “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale di accoglienza temporanea di familiari e pazienti, minori o adulti, in cura per patologie oncoematologiche presso strutture sanitarie regionali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11 della legge regionale n. 41/2003”. Deroga temporanea dei requisiti di ricettività – Emergenza Ucraina.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda pubblica di servizi alla persona) di concerto con l’Assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria

VISTI:

lo Statuto della Regione Lazio;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;

il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;

la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’articolo 8, comma 1, che prevede che le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali;

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;

la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019 n. 1 “Piano Sociale Regionale denominato ‘Prendersi Cura, un Bene Comune’, di seguito denominato Piano sociale regionale;

la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socioassistenziali” e s.m.i.;

la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socioassistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11 della l.r. n. 41/2003” e s.m.i. ed in particolare la Sezione V “Strutture residenziali per donne in difficoltà”;

la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2007, n. 652 “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale di accoglienza temporanea di familiari e pazienti, minori o adulti, in cura per patologie oncoematologiche presso strutture sanitarie regionali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11 della legge regionale n. 41/2003.”;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina";

la successiva ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 881 del 29 marzo 2022 recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina", ed in particolare gli articoli 1, 5 e 8;

il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00030 del 5 marzo 2022, con il quale è stata istituita l'Unità di Crisi Regionale in attuazione dell'art. 2, comma 2 dell'OCDPC 872/2022 e sono stati nominati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della stessa, i Soggetti Attuatori in relazione alle specifiche attività di loro competenza;

la nota della Regione Lazio, prot. n. 331981 del 4 aprile 2022, successivamente integrata con la nota prot. n. 461345 dell'11 maggio 2022, con la quale si forniscono ai Comuni del territorio laziale le "procedure di presa in carico dei profughi ucraini";

CONSIDERATO CHE:

gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a decorrere dal 24 febbraio 2022, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, stanno determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea, ivi compreso il territorio nazionale;

la crisi umanitaria derivante dagli eventi bellici in atto ha determinato l'impellente necessità di fornire sollecito soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sfollata;

PRESO ATTO che l'art. 2 comma 1 della citata Ordinanza 872/2022 recita "*I Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale, in relazione:*

- a) alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di competenza e qualora le Regioni e Province Autonome ne siano provvisti;*
- b) alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;*
- c) all'assistenza sanitaria nei riguardi di persone;*
- d) all'assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine";*

CONSIDERATO che il citato decreto T00030/2022, tra l'altro, ha nominato la Direttrice della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale quale Soggetto Attuatore per le attività di sostegno socioassistenziale della popolazione ucraina in regime di accoglienza e alloggiamento temporaneo e per il raccordo con i Comuni in relazione a tale specifico ambito e il Direttore della Direzione

regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria quale Soggetto Attuatore per le attività di assistenza sanitaria della popolazione ucraina;

TENUTO CONTO delle “Indicazioni operative per l’accoglienza e l’assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina” del 21 marzo 2022 del Dipartimento della Protezione Civile, le quali prevedono che le strutture di coordinamento regionali adottano opportune forme di raccordo con il Forum del Terzo settore e i rappresentanti di altre associazioni che abbiano una presenza significativa sul territorio in materia di immigrazione e accoglienza;

TENUTO CONTO delle peculiari attività di soccorso, assistenza ed accoglienza in conseguenza dell’emergenza umanitaria in corso;

CONSIDERATO che i Comuni, in collaborazione con i diversi attori coinvolti, devono prendere in carico i profughi ucraini in fuga dal conflitto presenti sul proprio territorio sia presso strutture alberghiere o ricettive, sia presso autonome sistemazioni;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:

al fine di favorire il trasferimento dei profughi ucraini con particolari esigenze sanitarie attualmente presenti nei territori di Polonia, Romania, Slovacchia e Moldavia, il Dipartimento della Protezione Civile ha attivato la CROSS – Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso Sanitario;

la CROSS, nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile e, in risposta alla specifica richiesta della Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare della Commissione europea (DG SANTE), provvederà, in raccordo con i referenti sanitari regionali, alla ricognizione dei posti letto disponibili nelle Regioni e Province Autonome e all’organizzazione del trasferimento dei pazienti tramite MEDEVAC – Medical Evacuation;

sono oltre 1.300, al momento, i posti letto resi disponibili nell’ambito delle strutture sanitarie regionali tra pediatriche, neonatali, dialisi, oncologici;

DATO ATTO CHE con la citata DGR n. 652/2007 sono stati disciplinati i requisiti delle strutture residenziali di accoglienza temporanea di familiari e pazienti, minori e adulti, in cura per patologie oncoematologiche presso strutture sanitarie regionali e previsti requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11 della legge regionale n. 41/2003;

RITENUTO

fondato stimare un aumento della presenza di persone minori e adulte provenienti dal territorio dell’Ucraina, anche con problematiche oncologiche, presso le strutture sanitarie del Lazio;

necessario derogare ai requisiti previsti dalla citata DGR n. 652/2007 al fine di aumentare la ricettività delle predette strutture, in considerazione delle richiamate circostanze di straordinarietà e fino al permanere dello stato d’emergenza, la cui fine ad oggi è stabilita al 31 dicembre 2022;

VISTI, in relazione alla temporaneità della permanenza presso le dette strutture di accoglienza:

la legge regionale 06 agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale”;

il Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 “Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” e s.m.i.;

la circolare del 20 giugno 2017, n. 313062 “Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere”;

CONSIDERATO CHE, in particolare, i requisiti strutturali di cui alle sopracitate strutture ricettive, per alcuni aspetti prevedono standard inferiori a quelli di civile abitazione dettati dalla citata DGR n. 652/2017 e consentono un'accoglienza provvisoria anche con “letti aggiunti” e formule con “letti a castello”;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO consentire, in via straordinaria, alcune deroghe ai requisiti di ricettività delle strutture residenziali di accoglienza temporanea di familiari e pazienti, minori e adulti in cura per patologie oncoematologiche, di cui alla DGR 652/2007, al fine di assicurare assistenza alla popolazione ucraina interessata, come di seguito riportato:

- a) fissando fino a 40 il numero totale dei posti di ricettività, precisando, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 1305/2004 e s.m.i., Sez. V, che i minori sono considerati ai fini del calcolo totale della ricettività, ad eccezione dei bimbi di età inferiore ai trentasei mesi;
- b) prevedendo che il numero di ricettività totale, come indicato alla lettera a), possa essere attuato sia attraverso un ampliamento della struttura autorizzata ai sensi della detta DGR n. 652/2007, in relazione ai requisiti strutturali e ai requisiti organizzativo/gestionali, sia aumentando l'accoglienza prevista per singola stanza, utilizzata dallo stesso nucleo familiare, con “letto aggiunto” o con “posti letto a castello”, applicando la disciplina delle strutture ricettive extralberghiere, come di seguito descritto:
 - b.1.) “Letto aggiunto”: su richiesta e necessità degli ospiti può essere installato un letto provvisorio nelle camere. Il letto aggiunto viene rimosso dalla camera il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano la stanza o in alternativa per mancanza di spazio, può essere riposto nella stessa camera e privato del relativo allestimento a “funzione letto”.
 - b.2.) “Letto a castello”: ulteriore incremento del rapporto superficie-camere per uno o più posti letto a castello, di almeno 1 metro quadrato o almeno 3 metri cubi per ogni posto letto a castello in camera, fino ad un massimo di 8 posti letto a camera;
 - b.3.) nel computo dei letti non vengono considerati i lettini per i bambini fino a trentasei mesi;
- c) prevedendo che l'utilizzo degli spazi collettivi e delle sale polivalenti da parte degli ospiti e degli operatori debba essere compatibile con gli spazi fisici a disposizione, applicando ove necessario anche turni di presenza;

RITENUTO NECESSARIO altresì, in relazione alle deroghe disciplinate nel presente provvedimento, adeguare il personale previsto dalla vigente normativa, dal punto di vista numerico e professionale in ragione dell'aumentato numero di ospiti consentito ed in relazione alle esigenze specifiche dei relativi piani personalizzati di accoglienza;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri di spesa per il bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente,

1. consentire, in via straordinaria, alcune deroghe ai requisiti di ricettività delle strutture residenziali di accoglienza temporanea di familiari e pazienti, minori e adulti in cura per patologie oncoematologiche, di cui alla DGR 652/2007, al fine di assicurare assistenza alla popolazione ucraina interessata, come di seguito riportato:
 - a) fissando fino a 40 il numero totale dei posti di ricettività, precisando, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 1305/2004 e s.m.i., Sez. V, che i minori sono considerati ai fini del calcolo totale della ricettività, ad eccezione dei bimbi di età inferiore ai trentasei mesi;
 - b) prevedendo che il numero di ricettività totale, come indicato alla lettera a), possa essere attuato sia attraverso un ampliamento della struttura autorizzata ai sensi della detta DGR n. 652/2007, in relazione ai requisiti strutturali e ai requisiti organizzativo/gestionali, sia aumentando l'accoglienza prevista per singola stanza, utilizzata dallo stesso nucleo familiare, con "letto aggiunto" o con "posti letto a castello", applicando la disciplina delle strutture ricettive extralberghiere, come di seguito descritto:
 - b.1.) "Letto aggiunto": su richiesta e necessità degli ospiti può essere installato un letto provvisorio nelle camere. Il letto aggiunto viene rimosso dalla camera il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano la stanza o in alternativa per mancanza di spazio, può essere riposto nella stessa camera e privato del relativo allestimento a "funzione letto".
 - b.2.) "Letto a castello": ulteriore incremento del rapporto superficie-camera per uno o più posti letto a castello, di almeno 1 metro quadrato o almeno 3 metri cubi per ogni posto letto a castello in camera, fino ad un massimo di 8 posti letto a camera;
 - b.3) nel computo dei letti non vengono considerati i lettini per i bambini fino a trentasei mesi;
 - c) prevedendo che l'utilizzo degli spazi collettivi e delle sale polivalenti da parte degli ospiti e degli operatori debba essere compatibile con gli spazi fisici a disposizione, applicando ove necessario anche turni di presenza;
2. di stabilire, in relazione alle deroghe autorizzate dal presente provvedimento, che il personale previsto dalla vigente normativa preposto alle strutture sia di conseguenza adeguato, dal punto di vista numerico e professionale, in ragione dell'aumentato numero di ospiti consentito ed in relazione alle esigenze specifiche dei relativi piani personalizzati di accoglienza;
3. di stabilire che le deroghe di cui ai precedenti punti avranno durata fino alla fine dello stato di emergenza.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet <http://www.regione.lazio.it>

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL VICE SEGRETARIO
(Stefania Ruffo)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Claudio Di Berardino)